



COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA

Provincia di Agrigento

N° 56 Reg.

del 18/12/2012

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Regolamento per la concessione dei contributi economici.

L'anno **DUEMILADODICI** il giorno **DICIOTTO** del mese di **DICEMBRE** ore **17:00** e seguenti, nella sede provvisoria del Comune in Via Cameroni nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione urgente ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede l'adunanza il Sig. Andrea Claudio Montana.

Assiste il Segretario Comunale reggente Dott. Ernesto Amaducci.

Al momento dell'appello alle ore 17:10 risultano presenti ed assenti i Consiglieri sottoindicati:

n°	Consiglieri	Presenti	n°	Consiglieri	Presenti
1	Montana Andrea Claudio	SI	9	Billeci Vincenzo	NO
2	Almanzo Anna	SI	10	Luca Eugenio	SI
3	Aruta Marco Claudio	SI	11	Errera Gerardo	SI
4	Brischetto Rosalia Antonella	SI	12	Pavia Andrea	NO
5	Amato Girolamo Antonino	SI	13	Lo Grasso Vincenza	SI
6	Tuccio Francesco	SI	14	Maggiore Felicetta	SI
7	Guttadoro Antonino	SI	15	Bono Concetta	SI
8	Maraventano Domenico	SI			

Assegnati n°15 - In carica n°15 - Presenti n°13 - Assenti n°02

Il Presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocanti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Scrutatori: Bono Concetta, Maraventano Domenico e Luca Eugenio.

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 18/12/2012 ORE 17:00

(PUNTO N. 4)

“Regolamento per la concessione dei contributi economici”.

Assessore Parizzi: questo regolamento annulla il precedente ed è composto da due sezioni: per le famiglie bisognose e per la particolare situazione di insularità. Le contribuzioni sono chiaramente collegate al bilancio comunale. Dopo la predisposizione della proposta, sono state apportate alcune modifiche per cui abbiamo proposto alcuni emendamenti.

Votazione emendamenti (allegato “A”)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad unanimità di voti espressi per alzata e seduta, come da proclamazione del Presidente.

DELIBERA

Di approvare gli emendamenti di cui all'allegato “A”.

IL CONSIGLIO COMUNALE


Ad unanimità di voti espressi per alzata e seduta, come da proclamazione del Presidente.

DELIBERA

Di approvare la proposta di cui al punto 4) dell'ordine del giorno, avente ad oggetto: **“Regolamento per la concessione dei contributi economici”**, così come emendato.

Si propongono i seguenti emendamenti al Regolamento per la concessione di contributi economici:

- Art. 4: erogazione di denaro in coda dopo “buoni spesa o il pagamento di canoni di locazione o di utenze”
- Art. 9: “I contributi economici prevedono il rimborso di una percentuale delle spese sostenute commisurata al reddito (certificazione ISE e non ISEE e abolire “al contributo annuo massimo erogabile”) e integrare con “ciò fino a quando la regione Sicilia non riconoscerà ai cittadini di Lampedusa e Linosa pari opportunità nell’accesso alle cure rispetto a tutti i cittadini italiani.
- Art. 9: La misura del contributo economico erogabile per le situazioni particolari previste dall’art. 4 (e non 8)
- Art. 9: Tabella certificazione ISE- Contributo espresso in % delle spese sostenute: va abolita la colonna contributo annuo massimo erogabile
- Art. 10 a. e b. : “- fatture di soggiorni in struttura alberghiera (il tetto massimo sarà stabilito con delibera di GM sulla base di un elenco di strutture ricettive convenzionate e/o indicate dal Comune di Lampedusa e Linosa) solo nel caso non siano disponibili camere in strutture messe a disposizione da religiosi, associazioni di volontariato, onlus, ecc. indicate dal Servizio Sociale – ricevute di mezzi di trasporto urbano ecc. “
- Art. 11 ultima riga: ...”richiedendo l’accertamento da parte della Guardia di Finanza” (anziché delle Autorità competenti)



L'Assessore

Franca Regina Parizzi



COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA

Medaglia d'oro al valore Civile

(Provincia di Agrigento)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il Responsabile del Settore II

Oggetto: revoca e approvazione Regolamento Comunale per la Concessione di Contributi Economici.

Visto che con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 28/06/2006 è stato approvato il regolamento di Assistenza Economica;

Ritenuto dover revocare e sostituire integralmente il suindicato Regolamento in quanto non più adeguato alla realtà sociale ed economica del Comune di Lampedusa e Linosa;

Ritenuto quindi dover approvare il nuovo schema di regolamento comunale per la Concessione di Contributi Economici, composto da 16 articoli, che si allega al presente atto per farne parte integrante;

PROPONE

Al Consiglio Comunale di revocare e sostituire integralmente il regolamento di Assistenza Economica approvato con Delibera di C. C. n. 14 del 28/06/2006;
approvare il nuovo schema di regolamento comunale per la Concessione di Contributi Economici, composto da 16 articoli, che si allega al presente atto per farne parte integrane;

Lampedusa li, 11/12/2012




REGOLARITA' TECNICA

Si dichiara che le norme e gli atti richiamati nella premessa sono stati debitamente esaminati e, ai sensi del 1° comma dell'art. 53 della legge 8/6/1990 n°142, recepito dall'articolo 1 lettera i, della L.R. 11/12/1991 n°48 come successivamente modificato dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n°30, nonché in relazione alle connesse personali responsabilità in via amministrativa e contabile di cui al richiamato articolo, si esprime parere **FAVOREVOLE**

Lampedusa, li





COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA
(Provincia di Agrigento)

**REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE
DI CONTRIBUTI ECONOMICI**

Approvato con Delibera N. *56*.. del Consiglio Comunale del ...*18/12/2015*.....

INDICE

PREMESSA

TITOLO 1 – NORME GENERALI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Obiettivi
- Art. 3 - Contenuto del Regolamento

TITOLO 2 – ASSISTENZA ECONOMICA PER SOGGETTI E NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI INDIGENZA

- Art. 4 - Soggetti beneficiari: requisiti
- Art. 5 - Contributi economici
- Art. 6 - Contributi a titolo di anticipazione
- Art. 7 - Borse lavoro
- Art. 8 - Procedura per l'accesso all'assistenza economica in caso di indigenza
 - a. Definizione dello stato di indigenza
 - b. Richiesta dell'interessato o su segnalazione
 - c. Domanda

TITOLO 3 – ASSISTENZA ECONOMICA PER SITUAZIONI DI DISAGIO LEGATE ALLA CONDIZIONE DI INSULARITÀ

- Art. 9 - Definizione delle situazioni di disagio legate all'insularità
- Art. 10 - Criteri per la determinazione della misura del contributo economico erogabile
- Art. 11 - Procedura per l'accesso all'assistenza economica per situazioni di disagio legate all'insularità:
 - a. Malattia che richiede prestazioni sanitarie non erogate nel Comune
 - b. Parto in struttura ospedaliera esterna al Comune
 - c. Trasporto della salma di un congiunto deceduto fuori dal territorio del Comune

TITOLO 4 – NORME FINALI

- Art. 12 - Istruttoria
- Art. 13 - Diritto di rivalsa
- Art. 14 - Disponibilità finanziaria
- Art. 15 - Norme di rinvio
- Art. 16 - Privacy
- Art. 17 - Norma finale

PREMESSA

L'assistenza economica del Comune si rivolge a:

- Persone e nuclei familiari che si trovano in particolari situazioni di disagio economico e sociale. L'assistenza economica del Comune non può essere considerata un intervento fine a se stesso, ma deve essere strettamente integrata con l'attivazione delle risorse personali, familiari, sociali e istituzionali presenti nel territorio del Comune, al fine di affrontare i bisogni in tutti i loro aspetti. Il sostegno economico del Comune ha carattere di straordinarietà, è pertanto da considerarsi uno strumento per il superamento di difficoltà temporanee, all'interno di un processo di responsabilizzazione del nucleo familiare, della realtà parentale e sociale, mirato all'autonomia della persona e del nucleo familiare e all'integrazione sociale.
- Persone e nuclei familiari che devono affrontare notevoli spese e disagi - legati alla condizione di insularità - in occasione di un parto, di malattie che richiedono prestazioni sanitarie non erogabili nel territorio del Comune, o del trasporto della salma di un congiunto deceduto fuori dal Comune.

Nelle isole minori, quali Lampedusa e Linosa, la condizione di insularità comporta un'offerta di servizi per la salute insufficiente e inadeguata rispetto ai bisogni, con conseguente discriminazione nella fruizione di appropriati livelli di assistenza sanitaria dei cittadini delle isole minori rispetto alla maggioranza dei cittadini del territorio italiano.

Al fine di evitare la discrezionalità nell'erogazione dei contributi, il presente Regolamento intende definire i criteri generali dell'assistenza economica.

TITOLO 1 – NORME GENERALI

ART. 1 OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina i criteri di accesso, le procedure e le modalità di erogazione dei contributi economici di assistenza sociale del Comune secondo principi di equità.

ART. 2 OBIETTIVI

Gli interventi di cui al presente Regolamento sono finalizzati a:

- A. Prevenire o ridurre il disagio e la marginalità generati da insufficienza di reddito, tale da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari,
- B. Contribuire ad alleviare il disagio e le spese correlate a bisogni di salute che non possono essere soddisfatti nel territorio del Comune e al trasporto delle salme di congiunti deceduti fuori dal territorio del Comune.

Le prestazioni economiche del Comune di Lampedusa e Linosa vanno a integrare le provvidenze eventualmente erogate da soggetti pubblici o privati che, secondo il principio della sussidiarietà, concorrano a supportare le famiglie o i singoli in condizioni di indigenza.

I contributi erogati dal Comune di Lampedusa e Linosa vengono stanziati nei limiti delle risorse disponibili, non costituiscono un diritto in senso assoluto per i soggetti richiedenti e hanno un carattere integrativo e non sostitutivo del reddito familiare.

ART. 3 CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina e determina i criteri, le modalità e le procedure per la concessione dei seguenti interventi di sostegno economico:

1. Contributi economici: erogazione di buoni spesa o pagamento di canoni di locazione o di utenze, quali ad esempio l'energia elettrica e l'acqua o di denaro.
2. Borse lavoro
3. Contributi a titolo di anticipazione
4. Contributi economici per situazioni di disagio legate alla condizione di insularità (malattia, parto, trasporto della salma di un congiunto deceduto fuori dal territorio del Comune)

Presupposto fondamentale per l'accesso a tali contributi è lo stato di indigenza e il relativo importo è commisurato al reddito.

TITOLO 2 – ASSISTENZA ECONOMICA PER SOGGETTI E NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI INDIGENZA

ART. 4 SOGGETTI BENEFICIARI: REQUISITI

Gli interventi di assistenza economica per situazioni di indigenza sono rivolti a cittadini singoli o nuclei familiari residenti nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa, che si trovano in particolari condizioni e stati di bisogno, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni straordinarie affrontate e al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite.

Possono accedere ai contributi i soggetti in stato di bisogno se sussistono le seguenti condizioni:

1. Residenza e domicilio nel Comune
2. Stato di indigenza

Possono accedere ai contributi i soggetti suddetti solo se residenti e domiciliati nel Comune. Sono esclusi coloro che, pur essendo residenti nel Comune di Lampedusa e Linosa, vi sono presenti solo per periodi transitori e sono di fatto domiciliati altrove.

Lo stato di indigenza, ai fini del presente Regolamento, viene accertato mediante certificazione ISEE inferiore al "minimo vitale" e dall'inesistenza di parenti tenuti al sostegno economico del soggetto o del nucleo familiare o che di fatto non vi provvedano. ✱

ART. 5 - CONTRIBUTI ECONOMICI

I contributi economici si concretizzano con l'erogazione di denaro, di buoni spesa o il pagamento di canoni di locazione o di utenze (ad esempio l'energia elettrica).

Rientrano in questa tipologia gli interventi di sostegno economico a carattere straordinario, riferito a situazioni di bisogno socio-assistenziale di singoli e di nuclei familiari residenti.

Il contributo è proposto dall'Assistente Sociale ed è rivolto a soddisfare le necessità del soggetto o del nucleo familiare per il tempo strettamente indispensabile a superare le condizioni che ne hanno determinato lo stato di indigenza.

Il provvedimento finale è adottato dal competente incaricato di funzioni dirigenziali.

ART. 6 - BORSE LAVORO

Il Servizio Sociale, previa specifica valutazione del caso, può prevedere l'erogazione di cosiddette "borse lavoro" a soggetti in difficoltà economiche e/o con fragilità sociale tali da necessitare di un inserimento lavorativo o comunque della permanenza nel contesto lavorativo.

Il beneficiario della borsa lavoro si impegna a prestare la propria attività nell'ambito di un progetto di intervento o recupero sociale elaborato dall'Assistente sociale e condiviso.

Le borse lavoro promosse dal Servizio Sociale possono essere attuate in sedi ospitanti esterne al Comune (es. cooperative sociali, aziende private, enti, centri di formazione professionale, istituti scolastici, comunità di recupero), oppure all'interno di servizi comunali, sulla base delle disponibilità al momento dell'attivazione.

Ogni borsa lavoro è formalizzata con apposita convenzione, sottoscritta dal Comune, come soggetto promotore, e dall'azienda/ente ospitante, dove verrà individuato un tutor aziendale. Nel caso non sia individuato, le sue funzioni saranno svolte dall'Assistente sociale.

Il progetto ha una durata trimestrale o quadrimestrale, sulla base della convenzione, ed è eventualmente prorogabile sulla base della valutazione dell'Assistente sociale e delle risorse disponibili.

Il totale delle ore e la fascia oraria di svolgimento dell'attività sono disciplinati nella convenzione.

L'Assistente sociale, nel determinare la quantificazione del contributo, dovrà valutare:

- gli obiettivi del progetto individualizzato,
- l'ammontare di altri contributi erogati nel biennio precedente dal Comune o altri Enti,
- l'adesione ad altri progetti sociali concordati con il richiedente,
- gli eventuali esoneri/esenzioni concessi dal Comune e fruiti dal richiedente nel biennio precedente.

L'Assistente sociale procederà all'erogazione del contributo a fronte della debita documentazione delle ore di attività svolte.

In caso di assenze reiterate e non giustificate, l'Assistente sociale valuterà la decurtazione del contributo spettante.

L'interruzione del progetto, per cause diverse dalla malattia, comporterà la proporzionale riduzione del contributo.

Per i soggetti beneficiari delle borse lavoro, il Comune attiverà presso l'INAIL apposita assicurazione a copertura degli infortuni sul lavoro e della responsabilità civile verso terzi.

In riferimento alla normativa riguardante la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro (D. Lgs. N. 81 del 9/4/2008), è necessario che la sede ospitante risponda ai requisiti richiesti.

Il contributo elargito come borsa lavoro non costituisce reddito, in quanto trattasi di intervento socio-assistenziale, e non è pertanto soggetto ad alcuna ritenuta.

Trattandosi di un intervento socio-assistenziale con finalità di integrazione e recupero sociale di soggetti in stato di disagio economico e/o sociale, a carattere occasionale, la borsa lavoro non può considerarsi come lavoro subordinato di carattere pubblico o privato a tempo determinato, ma è da intendersi come prestazione occasionale finalizzata alla formazione lavorativa e all'inserimento sociale del soggetto beneficiario.

Il contributo della borsa lavoro è alternativo a ogni altra forma di contributo.

L'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di sospendere la borsa lavoro qualora il bilancio del Comune non ne consenta il completamento o l'eventuale proroga.

ART. 7 - CONTRIBUTI A TITOLO DI ANTICIPAZIONE

Per contributi economici a titolo di anticipazione si intendono i contributi erogati – in casi eccezionali e straordinari - quale anticipazione a coloro che sono in attesa di trattamenti pensionistici, previdenziali, assicurativi o assistenziali e debbano sostenere spese necessarie e improrogabili.

All'atto della concessione del contributo, l'Assistente sociale concorderà con il richiedente le condizioni, le modalità e i tempi di restituzione della somma anticipata.

ART. 8 - PROCEDURA PER L'ACCESSO ALL'ASSISTENZA ECONOMICA IN CASO DI INDIGENZA

a. Definizione dello stato di indigenza

Lo stato di indigenza, ai fini del presente Regolamento, viene accertato mediante certificazione ISEE inferiore al "minimo vitale" e dall'inesistenza di parenti tenuti al sostegno economico del soggetto o del nucleo familiare o che di fatto non vi provvedano.

Per "minimo vitale" (Decreto Presidenziale 28 maggio 1987, pubblicato sulla GURS n. 31 del 18/07/1987) si intende il livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita, individuale e familiare, sia di carattere biofisico che sociale. Lo stato di bisogno, per accedere al servizio di assistenza economica, si definisce come la condizione di chi si trova al di sotto di tale minimo e il fabbisogno assistenziale si ricava dalla differenza fra il minimo vitale e le risorse del singolo o del nucleo familiare. L'assistenza economica tende infatti a garantire a tutti un livello minimo di assistenza.

Il "minimo vitale" viene calcolato sulla base della pensione minima INPS dei lavoratori dipendenti, tenuto conto della composizione familiare nella sua consistenza di fatto, e viene aggiornato con cadenza annuale.

Per l'anno 2012 la pensione minima mensile INPS dei lavoratori dipendenti ammonta ad € 480,53.

Ai fini della valutazione del "minimo vitale" dell'intero nucleo familiare vengono sommate le quote percentuali dei singoli componenti:

COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE	% DELLA QUOTA BASE MENSILE
Persona singola	100
Capo famiglia	75
Coniuge a carico	25
Familiare a carico di età da 0 a 14 anni	35
Altri familiari a carico	15

Non sono considerate persone stabilmente conviventi i familiari ospiti di una struttura assistenziale residenziale o in stato di detenzione.

Alla determinazione del reddito familiare concorrono le entrate di qualsiasi natura derivanti da prestazioni di lavoro, anche occasionale, nonché da prestazioni previdenziali o assistenziali (fatta eccezione per le forme straordinarie di assistenza), assegni familiari, assegni di mantenimento, rendite di qualsiasi natura godute da tutti i componenti del nucleo familiare convivente con il richiedente, a carico o meno, con riferimento all'anno precedente la richiesta.

I soggetti destinatari dell'assistenza economica debbono altresì essere privi di patrimonio sia mobiliare (titoli di Stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimento e depositi bancari) che immobiliare (fatta eccezione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale).

Gli interventi di sostegno economico si basano sulla valutazione globale e integrata delle persone e delle famiglie, anche attraverso il coinvolgimento degli Enti operanti in ambito sanitario, educativo e formativo.

b. Richiesta dell'interessato o su segnalazione

L'apertura dell'Istruttoria per l'erogazione di contributi economici per stato di indigenza avviene su richiesta diretta dell'interessato o su segnalazione da parte di terzi, quali Associazioni di volontariato, onlus, insegnanti, parroco, ecc.

c. Domanda

Il richiedente deve presentare domanda, redatta su apposito modulo (cfr. all. n.) al Servizio Sociale del Comune, corredata dai seguenti documenti:

- stato di famiglia;
- certificato di residenza;
- modello ISEE.

TITOLO 3 – ASSISTENZA ECONOMICA PER SITUAZIONI DI DISAGIO LEGATE ALLA CONDIZIONE DI INSULARITÀ

ART. 9 - DEFINIZIONE DELLE SITUAZIONI DI DISAGIO LEGATE ALLA CONDIZIONE DI INSULARITÀ

Gli interventi di assistenza economica per situazioni di disagio legate alla condizione di insularità sono rivolti a:

- a. cittadini la cui condizione di malattia richiede prestazioni sanitarie non erogate nel territorio del Comune
- b. partorienti
- c. cittadini che devono provvedere al trasporto della salma di un congiunto deceduto fuori dal territorio del Comune.

I contributi economici prevedono il rimborso di una percentuale delle spese sostenute commisurata al reddito (certificazione ISEE) e al contributo annuo massimo erogabile.

ART. 10 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO ECONOMICO EROGABILE

Possono accedere ai contributi i soggetti suddetti solo se residenti e domiciliati nel Comune. Sono esclusi coloro che, pur essendo residenti nel Comune di Lampedusa e Linosa, vi sono presenti solo per periodi transitori e sono di fatto domiciliati altrove.

La misura del contributo economico erogabile per le situazioni particolari previste dall'Art. 4 del presente Regolamento è stabilita in base al reddito annuo del nucleo familiare sulla base della seguente tabella:

Certificazione ISE	Contributo espresso in %ale delle spese sostenute	Contributo annuo massimo erogabile
Da 0 a 516 €	100	
Da 516,01 a 5.000,00 €	90	
Da 5.000,01 a 10.000,00 €	70	
Da 10.000,01 a 15.000,00 €	50	
Da 15.000,01 a 20.000,00 €	30	
Da 20.000,01 a 25.000,00 €	10	
Oltre 25.000,01 €	0	

ART. 11 - PROCEDURA PER L'ACCESSO ALL'ASSISTENZA ECONOMICA PER SITUAZIONI DI DISAGIO LEGATE ALLA CONDIZIONE DI INSULARITÀ

a. MALATTIA CHE RICHIEDE PRESTAZIONI SANITARIE NON EROGATE NEL COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA

Il richiedente deve presentare domanda, redatta su apposito modulo, al Servizio Sociale del Comune, corredata dai seguenti documenti:

- stato di famiglia;
- certificato di residenza;
- dichiarazione dei redditi del nucleo familiare relativa all'anno precedente;
 - certificazione medica, rilasciata dalla struttura ospedaliera di riferimento, attestante il periodo di ricovero o l'effettuazione di prestazioni sanitarie in regime ambulatoriale o di day hospital;
- biglietti dell'aereo o della nave, in data corrispondente alla certificazione medica, intestati alla persona malata e a un eventuale accompagnatore (ove indispensabile);
- fatture di soggiorni in struttura alberghiera e utilizzo di mezzi di trasporto urbano da parte della persona malata e dell'eventuale accompagnatore (ove indispensabile).

b. PARTO IN STRUTTURA OSPEDALIERA ESTERNA AL COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA

Il richiedente deve presentare domanda, redatta su apposito modulo, al Servizio Sociale del Comune, corredata dai seguenti documenti:

- stato di famiglia;
- certificato di residenza;
- dichiarazione dei redditi del nucleo familiare relativa all'anno precedente;
- certificato di nascita del bambino.
- biglietti dell'aereo o della nave, fatture di soggiorni in struttura alberghiera, per un massimo di 7 pernottamenti, e utilizzo di mezzi di trasporto urbano da parte della

partoriente e di un accompagnatore, in data non antecedente e non successiva di 2 settimane la data effettiva del parto.

C. TRASPORTO DELLA SALMA DI UN CONGIUNTO

Il richiedente deve presentare domanda, redatta su apposito modulo, al Servizio Sociale del Comune, corredata dai seguenti documenti:

- stato di famiglia;
- certificato di residenza;
- dichiarazione dei redditi del nucleo familiare relativa all'anno precedente;
- certificato di morte del congiunto;
- fatture in originale attestanti le spese sostenute per il trasporto della salma.

TITOLO 4 – NORME FINALI

ART. 12 - ISTRUTTORIA

La procedura per la verifica della sussistenza delle condizioni per l'accesso a tutti i tipi di contributi economici previsti dal presente Regolamento è a carico dell'Assistente sociale e si articola in diverse fasi: accoglimento, valutazione, approvazione, attuazione.

L'Assistente sociale esamina le domande, verifica i requisiti formali di legittimità e valuta, se necessario, l'opportunità di acquisire d'ufficio elementi di integrazione e confronto. L'adozione del provvedimento finale è di competenza dell'incaricato di funzioni dirigenziali. Qualora l'istanza non risulti completa, l'Assistente sociale sollecita il richiedente a presentare, entro e non oltre 15 giorni, la documentazione mancante. La mancata presentazione della documentazione necessaria, prima dell'adozione del provvedimento finale, comporterà l'esclusione dal beneficio.

In assenza dei requisiti formali di legittimità dell'istanza, l'Assistente sociale invierà una lettera al richiedente specificando i motivi dell'esclusione dalla corresponsione del beneficio.

L'Assistente sociale propone l'applicazione di sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci e ritardata od omessa comunicazione di variazioni dei requisiti di accesso ai contributi economici. L'adozione del provvedimento sanzionatorio è di competenza dell'incaricato di funzioni dirigenziali.

Ferme restando le conseguenze previste dalla vigente normativa in materia, l'Ufficio competente può effettuare verifiche sulla situazione socio-economica dei destinatari dei contributi, sulla base di elementi di cui è a conoscenza o in possesso il Servizio Sociale, tramite scambio di dati e informazioni con altre Pubbliche Amministrazioni oppure richiedendo l'accertamento da parte delle Autorità competenti. (Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, etc.)

ART. 13 - DIRITTO DI RIVALSA

Durante il periodo della corresponsione del contributo, o nel periodo intercorrente tra la richiesta e l'erogazione, il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi evento che comporti la perdita dei requisiti richiesti per il mantenimento o la concessione del contributo. La mancata comunicazione della perdita dei requisiti richiesti per il mantenimento o la concessione del contributo (fatte salve ipotesi di responsabilità penale previste dalla vigente normativa) obbliga il richiedente alla restituzione totale al Comune del contributo stesso, oltre a una sanzione pecuniaria da 25,00 € a 500,00 €.

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di rivalsa, per contributi erogati nei confronti dell'assistito o degli eredi, nei seguenti casi:

- decesso dell'assistito, qualora emergessero redditi mai conteggiati ai fini del calcolo della quota erogata;
- riscontro, successivamente all'erogazione del contributo, di dichiarazioni mendaci concernenti le condizioni economiche dell'assistito o dei parenti tenuti per legge al mantenimento;
- corresponsione all'assistito di somme arretrate relative al riconoscimento pensionistico e/o di indennità relativamente al periodo nel quale abbia goduto del sostegno economico da parte del Comune.

Al decesso dell'assistito, il Comune può procedere al recupero, sul patrimonio mobiliare e immobiliare oggetto di successione, degli importi erogati a titolo di anticipazione o a titolo di contributo straordinario, negli anni antecedenti il decesso, maggiorati degli interessi legali.

ART. 14 - DISPONIBILITÀ FINANZIARIA

Gli interventi economici previsti dal presente Regolamento sono concessi entro il limite dello stanziamento previsto nel bilancio annuale del Comune.

ART. 15 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle norme di legge statale e regionale.

ART. 16 - PRIVACY

Nel modulo di domanda del contributo economico, il richiedente autorizza l'Amministrazione comunale al trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali propri dell'Ente in applicazione delle normative inerenti l'oggetto della procedura e del decreto Legislativo 196/2003 "Codice sulla privacy".

Art. 17 - NORMA FINALE

Il presente Regolamento entra in vigore dal

Le domande pervenute in data antecedente l'entrata in vigore del presente Regolamento, e non ancora esitate, devono essere nuovamente presentate al Servizio Sociale del Comune integrando la documentazione consegnata in precedenza con la documentazione mancante prevista dal presente Regolamento.

ALLEGATI

MINIMO VITALE

COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE	% DELLA QUOTA BASE MENSILE	€
Persona singola	100	480,53
Capo famiglia	75	360,39
Coniuge a carico	25	120,13
Familiare a carico di età 0 - 14 anni	35	168,18
Altri familiari a carico	15	72,07



COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA
CENTRO DI SERVIZIO SOCIALE

Lampedusa, _____

Al Sindaco del Comune di
LAMPEDUSA E LINOSA

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a _____ il _____

residente e domiciliato a |_| Lampedusa, |_| Linosa,

via _____ N. _____

CHIEDE

alla S.V.I. un contributo straordinario per le spese sostenute per il
trasporto della salma del/della congiunto/a * _____

**

* *grado di parentela* ** *Nome e Cognome*

Si allega la seguente documentazione:

- |_| stato di famiglia;
- |_| certificato di residenza;
- |_| certificazione ISEE relativa all'anno _____;
- |_| certificato di morte del congiunto;
- |_| fatture in originale attestanti le spese sostenute per il trasporto della salma.

FIRMA DEL RICHIEDENTE



COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA
CENTRO DI SERVIZIO SOCIALE

Lampedusa, _____

Al Sindaco del Comune di
LAMPEDUSA E LINOSA

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a _____ il _____,

residente e domiciliato a |_| Lampedusa, |_| Linosa,

via _____ N. _____

in qualità di* _____ di ** _____,

nato/a a _____, il _____,

residente e domiciliato a |_| Lampedusa, |_| Linosa,

via _____ N. _____

affetto/a da _____,

**grado di parentela **Nome e Cognome*

CHIEDE

alla S.V.I. un contributo straordinario, dovendosi il/la proprio/a congiunto/a recare presso strutture ospedaliere fuori dal Comune di Lampedusa e Linosa per prestazioni sanitarie non erogate nel Comune.

Si allega la seguente documentazione:

- |_| stato di famiglia;
- |_| certificato di residenza;
- |_| certificazione ISEE relativa all'anno _____;
- |_| certificazione medica rilasciata dalla struttura ospedaliera;
- |_| biglietti dell'aereo |_| della nave;
- |_| fatture in originale delle strutture alberghiere;
- |_| fatture in originale relative all'utilizzo di mezzi di trasporto urbano.

FIRMA DEL RICHIEDENTE



COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA
CENTRO DI SERVIZIO SOCIALE

Lampedusa, _____

Al Sindaco del Comune di
LAMPEDUSA E LINOSA

Il/la sottoscritto/a _____

Nato/a _____ il _____

residente e domiciliato a Lampedusa, Linosa,

via _____ N. _____

CHIEDE

Alla S.V.I. un contributo straordinario,
trovandosi in condizioni economiche disagiate.

Si allega la seguente documentazione:

- stato di famiglia;
- certificato di residenza;
- certificazione ISEE relativa all'anno _____.

FIRMA DEL RICHIEDENTE



COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA
CENTRO DI SERVIZIO SOCIALE

Lampedusa, _____

Al Sindaco del Comune di
LAMPEDUSA E LINOSA

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a _____ il _____,
residente e domiciliato/a a |_| Lampedusa, |_| Linosa,
via _____ N. _____,
in qualità di* _____ di ** _____,
nato/a a _____, il _____,

* grado di parentela **Nome e Cognome

CHIEDE

Alla S.V.I. un contributo straordinario per le spese sostenute per il
parto del/della figlio/a avvenuto il _____
a _____
presso _____.

Si allega la seguente documentazione:

- |_| stato di famiglia;
- |_| certificato di residenza;
- |_| certificazione ISEE relativa all'anno _____;
- |_| certificato di nascita del/della bambino/a;
- |_| biglietti dell'aereo |_| della nave;
- |_| fatture in originale delle strutture alberghiere;
- |_| fatture in originale relative all'utilizzo di mezzi di trasporto urbano.

FIRMA DEL RICHIEDENTE

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.



Il Consigliere Anziano

Sig.ra Gerardo Errera

Gerardo Errera

Segretario Generale

Dott. Ernesto Amaducci

Ernesto Amaducci

“CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE”
(art. 11, comma 1 L.R. 44/91 s.m.i.)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione dell'addetto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno del, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal; al

Lampedusa li,

L'addetto
Barbera Pasquale

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il / /; ai sensi dell'art. 12.

() Comma 1 (Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione)

() Comma 2 (Dichiarata Immediatamente Esecutiva)

della L.R. n. 44 del 03/12/1991 e successive modifiche ed integrazioni.

Lampedusa li,

Il Segretario Generale
